

REGISTRAZIONE A
CURA DEL DR. GIANFRANCO
DEI D. ARE 223
13 NOV. 2015
Il Funzionario Giudiziario
Claudio Polverini



TRIBUNALE DI AREZZO

SECRETOM

OMOLOGAZIONE

N. 9/2015 C.P.

N. _____ Cron.

N. _____ Rep.

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nella persona dei sig.ri Magistrati:

dr. Carlo Breggia	Presidente
dr. Antonio Picardi	Giudice Est.
dr. Paolo Masetti	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO DI OMOLOGAZIONE EX ART. 180 LF

nel procedimento iscritto al n. 9/2015 C.P. promosso da

Pompei Costruzioni s.r.l., con sede in Arezzo, via Don Luigi Sturzo n. 120, codice fiscale 00312140510, numero REA: AR - 69399, in persona del legale rappresentante Pompei Massimo - elettivamente domiciliata in Arezzo, via Del Trionfo n. 40, presso lo studio dell'Avv. Stefano Tenti che, con l'Avv. Silvia Colaiani, la rappresenta e difende in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione

Debitrice

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con ricorso ex art. 160 l.f., depositato in data 14.4.2015, "Pompei Costruzioni s.r.l." (di seguito solo "Pompei") chiedeva l'ammissione alla procedura di concordato preventivo.

In particolare, il piano, di tipo liquidatorio, prevedeva l'afflusso delle risorse per far fronte agli obblighi concordatari attraverso la cessione di tutte le attività costituite da liquidità, crediti, immobili, macchinari, attrezzature, mobili per un totale di attivo stimato in € 1.699.367,52; la proposta prevedeva: 1) l'integrale pagamento delle spese della procedura (comprensive del compenso del commissario e del liquidatore giudiziale nonché dei professionisti che avevano collaborato ed assistito la società nella redazione della domanda di accesso alla procedura concordataria) stimate in € 135.000 e, entro il termine di 36 mesi dalla omologazione, dei crediti privilegiati pari ad € 816.314,88; 2) il



pagamento, entro lo stesso termine, dei crediti chirografari (ammontanti complessivamente ad € 1.245.560,26) con una percentuale di soddisfacimento del 60%;

Il Tribunale, con provvedimento del 19.5.2015, all'esito della attivazione del procedimento ex art. 162 l.f., ammetteva la "Pompei" alla procedura di concordato preventivo, nominando come Commissari Giudiziali il Dr. Gianfranco Dei ed il Dr. Sauro Pasquini.

L'ufficio Commissariale, nella relazione ex. art. 172 l.f., concludeva per la fattibilità della proposta concordataria.

All'udienza del 10.9.2015, fissata per l'adunanza dei creditori, si procedeva alle operazioni di voto.

Con successivo decreto il Tribunale, all'esito dell'approvazione del concordato da parte della maggioranza dei creditori, fissava l'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 180, comma I, l.f.

Il decreto veniva comunicato al ricorrente e notificato, a cura di quest'ultimo, al Commissario Giudiziale ed al creditore dissenziente.

L'Ufficio commissariale depositava, in data 21.10.2015, parere ex art. 180 legge fallimentare (favorevole) all'omologazione del concordato.

All'udienza del 12.11.2015 la società debitrice chiedeva la omologazione del concordato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ora, in sede di omologazione del concordato preventivo, secondo quanto previsto dalla legge fallimentare novellata, le attività del Tribunale sono le seguenti: a) controllo sulla regolarità formale della procedura svoltasi sotto la direzione del giudice delegato; b) riesame, alla luce di eventuali sopravvenienze in corso di procedimento, dei requisiti di ammissibilità della procedura; c) verifica del raggiungimento delle maggioranze previste dalla legge per l'approvazione del concordato preventivo; d) eventuale nomina del liquidatore e l'indicazione delle modalità di esecuzione del concordato preventivo.

Con riferimento al controllo sub a), come si evince dalla sopra riferita scansione degli atti compiuti dal Tribunale, l'intero procedimento si è svolto con le modalità e la tempistica procedurale prevista dalla legge.

In particolare, il decreto collegiale con il quale è stata fissata l'udienza in Camera di Consiglio è stato regolarmente notificato al Commissario Giudiziale ed al creditore dissenziente.

Passando al controllo di cui alla lettera b) ritiene questo Tribunale, aderendo al prevalente indirizzo giurisprudenziale (cfr. dec. Tribunale Palermo 18/5/2007, Tribunale Milano 30/6/2006) che in sede di omologazione il Collegio debba compiere una nuova verifica dei



requisiti di ammissibilità previsti dalla legge e già sommariamente esaminati nel decreto emesso in epoca successiva al deposito del ricorso.

A tale conclusione si perviene (in contrasto con la tesi, ricavabile da una lettura formalistica e letterale dell'art. 180 l.f., secondo la quale il Tribunale in sede di omologa deve limitarsi al controllo della regolarità formale della procedura ed alla verifica del raggiungimento delle maggioranze previste dalla legge) ove si consideri che la valutazione del Collegio si fonda non già, come avviene subito dopo la presentazione del ricorso, su un materiale istruttorio "di parte" costituito dalle scritture contabili allegate dal ricorrente e sulla relazione del professionista, ma sulla scorta di più cospicue ed obiettive emergenze.

Le valutazioni del giudizio di omologa, infatti, sopraggiungono allorché si è esplicitata nel corso del procedimento l'attività del commissario giudiziale e devono tener conto anche delle eventuali osservazioni dei creditori i quali ben possono rappresentare le proprie perplessità in ordine alla rappresentazione dei fatti per come esposta dal proponente e recepite dal Tribunale in sede di ammissione.

Ciò premesso, deve nuovamente verificarsi in questa sede se la "Pompei" sia imprenditore assoggettabile alla procedura concordataria, se la stessa versi in uno stato di crisi così da poter accedere ai benefici previsti dalla procedura e se le classi di creditori siano state formate sulla base di criteri corretti, sotto il profilo della loro omogeneità giuridica ed economica.

La documentazione acquisita agli atti del procedimento e, in particolare, i bilanci e la relazione dei Commissari Giudiziali consentono di affermare che la società, operante nel settore edilizio, è impresa di rilevanti dimensioni: alla data del 31.12.2014 essa presentava un attivo contabile di € 1.699.367,52 con una situazione debitoria esposta pari ad € 2.247.508,49; si tratta di valori superiori ai limiti dimensionali previsti dalle lettere a) e c) del I comma dell'art. 1 l.f.,

Con riferimento al secondo profilo, deve evidenziarsi come la legge non definisca che cosa debba intendersi per stato di crisi.

Peraltro, l'art. 160 ultimo comma l.f. chiarisce che "per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza" ossia l'impotenza economica funzionale e non transitoria per la quale l'imprenditore non è più in grado di far fronte regolarmente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, a causa del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla propria attività.

Ne consegue che lo "stato di crisi" non può che atteggiarsi con connotati di minore gravità e riguarda, quindi, tutte quelle situazioni che sono potenzialmente idonee a sfociare



3



nell'insolvenza medesima.

I Commissari Giudiziali hanno dato atto dello stato di squilibrio finanziario in cui versa la società (cfr. pag. 14-27 della relazione ex art. 172 l.f.), individuandone la causa principale nella generale crisi del settore edilizio.

Del resto, lo sbilanciamento tra il passivo e l'attivo concordatario rappresenta il dato più eloquente di un dissesto ormai irreversibile.

Il piano è stato giudicato fattibile dai Commissari e la proposta, ritenuta più conveniente dallo stesso Ufficio Commissariale rispetto all'alternativa fallimentare, è stata considerata soddisfacente e credibile dalla maggioranza dei creditori ammessi al voto.

La debitrice non ha ritenuto opportuno, come è in sua facoltà, suddividere il ceto creditorio chirografario in classi (ex art. 160 lett.c) secondo posizioni giuridiche ed interessi economici omogenei, optando per il mantenimento della tradizionale ripartizione tra creditori privilegiati integralmente pagati e creditori chirografari soddisfatti in percentuale.

Sono stati ammessi al voto, conformemente al dettato legislativo, i soli creditori che subiscono la falcidia concordataria.

Venendo alla determinazione delle maggioranze, va precisato che il calcolo deve essere effettuato ai sensi dell'art.177, primo comma, primo capoverso, l.f.

Tenuto conto del totale degli ammessi al voto e dei voti espressi, la proposta concordataria ha riportato la maggioranza assoluta (99,82%) dei voti.

In definitiva, ricorrono tutti i presupposti per omologare il concordato.

Dato che il piano ha carattere liquidatorio, si ritiene di dover ricorrere alla nomina di un liquidatore che si individua nel Dr. Salvatore Parisi in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.f.

Appare opportuno nominare un comitato di creditori di tre unità (come da dispositivo e in rappresentanza di ciascuna delle classi di appartenenza) e per il resto l'indicazione del giudice delegato quale destinatario delle comunicazioni informative rivolte all'Ufficio.

P.Q.M.

il Tribunale, a definizione del giudizio di omologazione, ogni contraria e diversa istanza disattesa, così provvede:

OMOLOGA

il concordato preventivo ^{della} Pompei Costruzioni s.r.l., con sede in Arezzo, via Don Luigi Sturzo n. 120, codice fiscale 00312140510, numero REA: AR - 69399, in persona del legale rappresentante Pompei Massimo;

NOMINA



4

Giudice Delegato il Dr. Antonio Picardi;

CONFERMA

la nomina a Commissari Giudiziali del Dr. Gianfranco Dei e del Dr. Sauro Pasquini

NOMINA

liquidatore giudiziale della società il Dr. Salvatore Parisi.

NOMINA


membri del comitato dei creditori:

1. Monte dei Paschi di Siena
2. Barbetti Materials s.p.a.
3. F.Ili Sgrevi s.r.l.

DISPONE

le seguenti modalità di liquidazione:

- a) il liquidatore provvederà a redigere e depositare in cancelleria, entro tre mesi dall'accettazione dell'incarico, un elenco delle passività, sentiti la debitrice ed il commissario giudiziale;
- b) il liquidatore provvederà alla riscossione dei crediti ed alla liquidazione dei beni ceduti, nonché al compimento di tutte le attività necessarie o utili alla liquidazione nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 105 a 108-ter l.f., mediante procedure competitive e sulla base dei valori determinati in corso di procedura;
- c) prima di procedere agli atti indicati nell'art. 182 quarto comma l.f., il liquidatore acquisirà l'autorizzazione del comitato dei creditori ed il parere del commissario giudiziale e del legale rappresentante della debitrice e notizierà il giudice delegato;
- d) per il compimento di altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e per la nomina di avvocati, coadiutori o ausiliari tecnici il liquidatore acquisirà il parere del comitato dei creditori, del commissario giudiziale e del legale rappresentante della debitrice e notizierà il giudice delegato;
- e) per le spese necessarie il liquidatore provvederà a richiedere l'anticipazione al commissario giudiziale, che utilizzerà il deposito giudiziario già in essere, previa autorizzazione del giudice delegato (da richiedere con specifica indicazione dell'entità, della natura, delle finalità della spesa e dell'entità residua del deposito);
- f) le somme comunque riscosse dal liquidatore saranno immediatamente versate su di un conto corrente bancario intestato al liquidatore giudiziale ed acceso presso Banca CR Firenze, filiale di Arezzo (Banca presso la quale è stata versata la cauzione), dal quale il liquidatore potrà effettuare direttamente i prelievi necessari, trasmettendo trimestralmente copia



dell'estratto conto ai componenti del comitato dei creditori, al commissario giudiziale, al legale rappresentante della debitrice ed al giudice delegato;

- g) il liquidatore predisporrà ogni sei mesi una relazione sullo stato della liquidazione, contenente l'indicazione delle iniziative assunte e di ogni altra circostanza relativa all'espletamento dell'incarico, da depositare in cancelleria e da comunicare al commissario giudiziale, al legale rappresentante della debitrice ed al comitato dei creditori, che potranno presentare osservazioni;
 - h) il liquidatore provvederà ad informare tempestivamente il giudice delegato, il commissario giudiziale ed il comitato dei creditori di ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire alla corretta attuazione del piano;
 - i) il liquidatore provvederà, subito dopo il perfezionamento dei singoli atti di liquidazione, a distribuire le disponibilità liquide tra i creditori concorrenti secondo l'ordine previsto nella proposta omologata, tenendo conto delle spese di procedura già sostenute e prevedibilmente da sostenere che possano eccedere le disponibilità dell'apposito deposito giudiziario già in essere, previa formazione di piani di riparto da sottoporre al parere del commissario giudiziale e del comitato dei creditori e da comunicare al legale rappresentante della debitrice;
 - j) il liquidatore effettuerà i pagamenti ai singoli creditori mediante bonifico bancario o assegno circolare, con successiva trasmissione al commissario giudiziale, al comitato dei creditori ed al legale rappresentante della debitrice di copia della relativa documentazione;
 - k) per i pagamenti di crediti contestati il liquidatore provvederà a depositare gli importi risultanti dall'elenco di cui al punto a), maggiorati, ove si tratti di crediti muniti di privilegio o ipoteca, degli interessi maturati, in distinti libretti di deposito bancario intestati alla procedura con indicazione nominativa del creditore cui si riferiscono e vincolati all'ordine del giudice delegato;
 - l) analogamente il liquidatore procederà per i pagamenti destinati a creditori irreperibili;
 - m) lo svincolo delle somme depositate ai sensi dei punti k) e l) verrà disposto dal giudice delegato, su richiesta del creditore in caso di irreperibilità ovvero, in caso di crediti contestati, su richiesta del creditore o della debitrice corredata dalla documentazione relativa alla definizione della controversia con sentenza passata in giudicato o con transazione;
 - n) delle operazioni di riparto eseguite il liquidatore darà notizia al giudice delegato con apposite e documentate relazioni;
 - o) esaurito l'incarico il liquidatore presenterà il conto della gestione, ai sensi dell'art. 116 l.f.
- Manda alla Cancelleria per la pubblicazione ed affissione ai sensi dell'art. 17 l.f. e per la



comunicazione al proponente, al liquidatore ed al Commissario Giudiziale (che provvederà, ai sensi dell'art. 182 ultimo comma, l.f. a darne notizia ai creditori).

Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 26.11.15 su relazione del giudice Dr. Antonio Picardi.

Il Giudice Est.

Antonio Picardi

Il Presidente

Antonio Picardi

Il Funzionario Giudiziale
Claudio Polverini



Depositato in cancelleria il 30 NOV. 2015

Il Funzionario Giudiziale
Claudio Polverini

Claudio Polverini

